

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1976, N. 4¹

Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali^{2 3}

[Art. 1⁴ (Indennità di carica)]

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.⁵

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi, si segnala che la medesima è il risultato dell'intervento nel tempo di più atti normativi, taluni corredati con la relativa numerazione dei commi, mentre altri sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione privi di detta numerazione.

² In B.U. 11 maggio 1976, n. 20.

³ Confluita nel D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L al quale si rimanda. Si veda il DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*. L'art. 2, comma 17, della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4 (entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 21 dello stesso art. 2) ha disposto l'aggiunta dell'art. 3-*bis* alla presente legge.

⁴ Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.⁶

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della Giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

- a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;
- b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

⁶ Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

- 1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
 - 2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
 - 3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla quarta;
 - 4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
 - 5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;
 - 6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
 - 7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;
 - 8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
 - 9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
 - 10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:
- 1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

- 2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
 - 3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
 - 4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
 - 6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;
 - 8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;
 - 9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;
 - 10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
 - 11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:
- 1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;
 - 2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
-
-

- e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:
 - 1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;
 - 2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;
- f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;
- g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;
- h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;⁷
- i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella

⁷ Lettera sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;

j) ⁸

3-bis. È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni di presenza. Per quanto riguarda il cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.⁹

3.-ter In deroga a quanto disposto dal comma *3-bis*, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 è consentito il cumulo dell'indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell'indennità prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità comprensoriali.¹⁰

⁸ Lettera soppressa dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁹ Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 24, comma 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

¹⁰ Comma inserito dall'art. 24, comma 2 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

4-bis. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.¹¹

5.¹²

6.¹³]¹⁴

Art. 2¹⁵ (Gettone di presenza)

[Art. 3 (Rimborso spese)

Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai Consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.]¹⁶

[Art. 3-bis¹⁷ (Rimborso delle spese di viaggio)

¹¹ Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. f), della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹² Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. g), della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹³ Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. h), della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁵ Confluito dal D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.]¹⁸

[Art. 4

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 17, della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria).

¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

1. Gli effetti economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1975.^{19]}²⁰

¹⁹ Si riportano per completezza gli artt. 28-*bis*, 28-*ter*, 28-*quater* e 28 *quinquies* del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, direttamente introdotti dall'art. 3 della l.r. 4/1986:

"Art. 28-*bis* (Indennità dei componenti dei Consigli di circoscrizione) - 1. Ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 22 della l.r. 2 settembre 1978, n. 15 è corrisposta una indennità di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per gli Assessori del Comune." "Art. 28-*ter* (Spese di rappresentanza) - 1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del Comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività." "Art. 28-*quater* (Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza) - 1. La gestione del fondo spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla Giunta comunale a norma dell'articolo 33, n. 2 del presente Testo Unico e nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del Consiglio comunale. 2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti: a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo; b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti; c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri Comuni ed Enti pubblici; d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie; e) gemellaggi con altri Comuni; f) scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività; g) inaugurazione di opere pubbliche; h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo.

3. Il fondo spese di rappresentanza è finanziato con apposito capitolo di bilancio, soggetto alla disciplina contabile di cui al Titolo IV, Capo III del presente Testo Unico." "Art. 28-quinquies (Rinvio) - (1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Testo Unico in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816." L'art. 4 l.r. 4/1986 stabilisce: (Decorrenza delle indennità e gettoni) - 1. Le nuove misure delle indennità e dei gettoni di presenza previsti dalla presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

²⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. d), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
